



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore I - Amministrativo

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

DETERMINAZIONE

N. 525 del 10/12/2024

REGISTRO GENERALE

N. 1272 del 10/12/2024

OGGETTO:	Procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano (anni scolastici 2025-2026-2027). Nomina commissione di gara.
-----------------	--

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo, Dr.ssa Iannielli Pina

Visti:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
 - l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 - il Decreto del Sindaco n. 9 del 26/07/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile del Settore I "Amministrativo";
 - il Decreto del Sindaco n. 11 del 26/07/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile vicaria del Settore II "Finanziario";
 - il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - la Legge n. 217/2010, di modifica e integrazione alla Legge n. 136/2010;
 - l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 11 dicembre 2023;
 - il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21 dicembre 2023;
 - il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) - Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2024-2026, approvati con D.G.C. n. 2 del 17/01/2024;
- Vista** la convenzione sottoscritta dalla Provincia di Potenza e dal Comune di Avigliano per l'adesione di quest'ultimo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2023;

Premesso che questo Comune ha inteso indire – ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 – una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante gara da espletarsi tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

Dato atto:

- che nell'ambito delle competenze affidate all'ufficio scrivente rientra la procedura di affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica in favore del Comune di Avigliano;
- che è in scadenza il contratto attualmente sottoscritto dal Comune di Avigliano, e che è quindi necessario procedere a individuare l'operatore economico con cui stipulare il nuovo contratto;

Preso atto della Deliberazione del Commissario Starordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 24/04/2024, con la quale:

- è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio *de quo*;
- si è disposta l'adozione, da parte dello scrivente Responsabile, degli atti necessari per l'esecuzione della procedura di gara, e precisamente le determinazioni in ordine:
 - alla procedura per l'individuazione degli offerenti;
 - al criterio di selezione delle offerte;
 - al prezzo a base d'asta;
 - alla durata dell'appalto;
 - alla nomina del direttore dell'esecuzione del servizio;
 - alla forma del contratto;

Dato atto:

- che con Determinazione n. 471 del 16/05/2024 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, avente per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, da parte del Comune di Avigliano a un soggetto aggiudicatario idoneo;
- che la medesima procedura di gara è distinta in unico lotto;

- che il criterio di affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, secondo i parametri di valutazione di cui al Disciplinare di Gara e mediante gara telematica tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;

Dato atto che il progetto per l'affidamento del servizio in parola è composto dai seguenti elaborati:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con allegati tecnici;
2. Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
3. Prospetto economico degli oneri;
4. Schema di contratto;
5. DUVRI;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 1264 del 27/06/2024 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza aveva approvato il bando di gara relativo alla procedura in oggetto;
- la procedura di gara era stata pubblicata in data 02/07/2024 sulla piattaforma telematica della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;
- il termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione era fissato alle ore 12:00 del giorno 29/07/2024;
- entro il termine stabilito presentavano domanda di partecipazione n. 4 operatori economici;
- il termine fissato per lo svolgimento della prima seduta pubblica di gara era quello del giorno 30/07/2024;

Dato atto che, per mero errore materiale, il computo del costo del personale era stato effettuato sulla base delle tariffe risultanti dal CCNL di riferimento, che tuttavia non tenevano conto degli ulteriori oneri a carico delle imprese (Irap, Inps etc.);

Considerato che, pertanto, si riteneva opportuno provvedere con successivi atti all'adeguamento del costo del personale secondo le osservazioni innanzi riportate;

Ritenuto dunque sussistenti – ai sensi dell'articolo 21-quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – i presupposti per l'esercizio del potere di revoca in autotutela da parte di questa stazione appaltante, nella forma dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui al primo alinea della citata disposizione;

Ritenuto altresì che questa Amministrazione poteva procedere alla revoca del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti senza l'inoltro di specifica comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241, costituendo la suddetta revoca provvedimento conclusivo di un procedimento già avviato con l'inoltro della lettera d'invito ai concorrenti;

Dato atto che, sulla scorta delle predette argomentazioni, con Determinazione n. 725 del 29/07/2024 si provvedeva a revocare in autotutela il bando di gara;

Dato atto:

- che con Determinazione a contrarre n. 983 del 03/10/2024 è stata reindetta, per le motivazioni espresse in premessa, la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per un importo complessivo di **euro 1.850.124,80**, da svolgersi per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2188/2024 del 28/10/2024 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza ha provveduto all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Dato atto che con nota n. prot. 44255 del 04/12/2024, acquisita in data 05/12/2024 al n. 20065 del protocollo di questo Ente, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza ha comunicato che entro le ore 12:00 del 04/12/2024, termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara, sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

N.	Operatore economico	Data di arrivo	N. protocollo
1	New Food S.c. a.r.l. – P. IVA 06618771213	02/12/2024	43701
2	Atlas I.F.M. S.r.l. – P. IVA 12314431003	04/12/2024	44122
3	SLEM S.r.l. – P. IVA 06448020633 / 01541081210	04/12/2024	44197
4	Melandro Service S.r.l.s. – P. IVA 01995520762	04/12/2024	44206
5	G.L.M. Ristorazione S.r.l. – P. IVA 06357451217	04/12/2024	44216

Considerato che con la medesima nota la SUA della Provincia di Potenza ha invitato questo Ufficio a procedere agli adempimenti di competenza relativi alla nomina della Commissione di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, tenendo presente lo svolgimento della prima seduta pubblica di gara, per l'apertura della documentazione amministrativa, in data 05/12/2024, a cura della stessa SUA;

Considerato che, a norma dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 è necessario nominare apposita commissione tecnica dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Constatato che ricorrono le condizioni per la nomina di una commissione tecnica costituita da due dipendenti del Comune di Avigliano, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, oltre a un componente esterno esperto, per la valutazione delle offerte relative al bando innanzi specificato;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023:

- *“Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”;*

- non si configura, nella fattispecie, alcuna situazione di incompatibilità in relazione ai componenti della commissione tecnica, tenuto conto delle attività finora concretamente svolte nonché della natura della procedura in oggetto;

Ritenuto di dover individuare due dipendenti dell'Ente, come previsto dal comma 2 del citato art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, di cui un componente anche segretario verbalizzante, nelle persone di:

- dott.ssa Pina Iannielli, Responsabile del Settore I – Amministrativo del Comune di Avigliano, in qualità di componente con funzioni di Presidente;
- dott. Rocco Saracino, funzionario del Settore I – Amministrativo del Comune di Avigliano, in qualità di componente, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

Ritenuto necessario, per ragioni di opportunità oltre che per la complessità del progetto e le importanti implicazioni di carattere sociale ed economico del servizio in affidamento, nominare quale terzo componente della commissione di gara un professionista altamente specializzato, di comprovata ed elevata professionalità in materia alimentare;

Dato atto che, per l'incarico di componente della commissione giudicatrice, all'esito di una breve indagine di mercato è stata inoltrata richiesta di disponibilità al dott. Attilio Matera, ricercatore e tecnologo alimentare, nato a Potenza il 05/03/1985;

Visti la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse nonché il *curriculum vitae* prodotti dal dott. Attilio Matera, innanzi generalizzato;

Dato atto che la commissione di che trattasi lavorerà durante il normale orario di servizio e che ai componenti interni non verrà riconosciuto alcun compenso;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento di che trattasi al dott. Attilio Matera, ricercatore e tecnologo alimentare, nato a Potenza il 05/03/1985;

Visto l'articolo 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede:

- al comma 1 che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

- al comma 2 che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto delle norme citate, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di contratti di affidamento le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- *fine e oggetto del contratto*: composizione e nomina della commissione tecnica di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica in favore delle scuole del Comune di Avigliano;
- *importo del contratto*: inferiore a euro 5.000,00;
- *forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamenti ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023;
- *clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00;

- sulla base del grado di complessità dell'affidamento e delle valutazioni tecniche necessarie, il compenso lordo massimo viene quantificato in euro 1.163,74 comprensivo di IVA e altri oneri;

Precisato che la somma in parola viene quantificata solo presuntivamente e che l'importo esatto dovuto sarà determinato solo a conclusione dei lavori della commissione, tenendo conto che il compenso da riconoscere sarà pari a un massimo di euro 150,00 a seduta, oltre rimborso spese;

Vista la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di modifica ed integrazione alla L. 136/2010;

Visto l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico";*

Dato atto che l'incarico conferito con il presente provvedimento si basa sullo svolgimento di una prestazione:

- altamente qualificata, in ragione della specifica materia che ne costituisce l'oggetto;
- temporanea, poiché è limitata allo svolgimento delle sedute di valutazione delle offerte tecniche;
- preventivamente determinata quanto a durata, oggetto e compenso;

Dato atto che è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, proprio in ragione della specifica prestazione qualificata richiesta;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, gli incarichi di collaborazione conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 costituiscono una fattispecie che non rientra nell'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità (come chiarito dall'ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>, lettere C1 e C6);

Dato atto che della regolarità contributiva del dott. Attilio Matera (DURC online Numero Protocollo INAIL_46454917 Data richiesta 08/11/2024 Scadenza validità 08/03/2025);

Attestata la compatibilità del pagamento della spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del decreto legge n. 78/2009;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio in parola assumendo apposito impegno sul capitolo 2810 del bilancio 2024-2026;

Acquisite dai dipendenti suindicati le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

Dato atto che il dott. Attilio Matera ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di inesistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.P.R. n. 445/2000;

Visti:

- l'art. 35 bis, comma 1 let. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il punto 23.1. del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 del Comune di Avigliano", avente ad oggetto *"Conflitto di interessi e obbligo di astensione"*;
- il punto 23.3 del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 del Comune di Avigliano", avente ad oggetto *"Controlli su precedenti penali nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/05/2022, avente ad oggetto *“Approvazione criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito di procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”*;

- l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Tutto ciò premesso e richiamato, alla luce delle motivazioni suesposte,

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, quali componenti della commissione tecnica in relazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’importo complessivo a base di gara pari a **euro 1.850.124,80**, oltre IVA e spese, i seguenti dipendenti del Comune di Avigliano:

- dott.ssa Pina Iannielli, Responsabile del Settore I – Amministrativo del Comune di Avigliano, in qualità di componente con funzioni di Presidente;
- dott. Attilio Matera, tecnologo alimentare, in qualità di componente esterno con funzioni di commissario esperto;
- dott. Rocco Saracino, funzionario del Settore I – Amministrativo del Comune di Avigliano, in qualità di componente, con funzioni di segretario verbalizzante;

3. di dare atto che nessun compenso è previsto per i dipendenti dell’Ente, atteso che i lavori della commissione si svolgeranno durante il normale orario di lavoro;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.163,74, comprensiva di IVA e altri oneri, in favore del dott. Attilio Matera, ricercatore e tecnologo alimentare, nato a Potenza il 05/03/1985, quale membro della commissione tecnica di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica in favore delle scuole del Comune di Avigliano;

5. di precisare che la somma in parola viene quantificata solo presuntivamente e che l’importo esatto dovuto sarà determinato solo a conclusione dei lavori della commissione, tenendo conto che il compenso da riconoscere sarà pari a un massimo di euro 150,00 a seduta, oltre rimborso spese;

6. di imputare la spesa complessiva di euro 1.163,74 sul bilancio 2024-2026, capitolo 2810;

7. di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione del compenso di cui al precedente punto 4., con le modalità stabilite al punto 5., da effettuarsi a servizio ultimato e previa presentazione di regolare documentazione fiscale;

8. di dare atto che la prestazione diventerà esigibile entro l’anno 2024;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Pina Iannielli, Responsabile del Settore I – Amministrativo del Comune di Avigliano;

10. di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo pretorio on-line del Comune di Avigliano nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, in assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Settore I - Amministrativo

Firmato digitalmente

Dr.ssa Iannielli Pina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione